

IL TRATTAMENTO AI FINI IRES DELLE CLAUSOLE DI AGGIUSTAMENTO PREZZO NELL'AMBITO IAS/IFRS



Gian Marco COMMITTERI
Dottore Commercialista in Roma

Mauro SEBASTIANELLI
Dottore Commercialista in Ancona

Nell'ambito del trasferimento di partecipazioni (e/o di aziende), è ricorrente che le parti si accordino per regolare eventuali adeguamenti del prezzo pattuito scaturenti dalle performance della società target conseguite successivamente alla conclusione del deal: in questo modo, l'acquirente tutela la propria esigenza di correlare il corrispettivo a determinati eventi futuri legati all'andamento economico della società oggetto della transazione. Una recente risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria, sollecitata con istanza di interpello, consente di fare il punto sul trattamento ai fini IRES delle clausole di pricing earn out con particolare riferimento ai soggetti IAS Adopter.

1

LE CLAUSOLE DI EARN-OUT

Nelle operazioni di trasferimento di azienda e di partecipazioni, accade di frequente che, fra le pattuizioni che vengono concordate fra acquirente e cedente, vi siano delle clausole (di aggiustamento prezzo o *pricing earn-out clause*¹) volte a trasferire sul venditore il rischio connesso ad eventi futuri, spesso correlati con le *performance* della *società target* ovvero con la sua rivendita ulteriore. Dette clausole determinano una vera e pro-

pria **rettifica del prezzo di cessione della partecipazione** in dipendenza di eventi futuri derivanti, ad esempio, dall'andamento economico della società scambiata misurato in base al raggiungimento di determinati obiettivi economico-finanziari, quali, ad esempio, il fatturato, il margine operativo lordo (o netto), l'utile di esercizio o la posizione finanziaria netta ovvero per effetto del realizzo da parte dell'acquirente di una significativa plusvalenza in occasione della (eventuale) successiva rivendita dell'*asset*². A ben vedere, in una transazione avente ad oggetto una parteci-

1 Dette clausole vanno distinte dalle clausole di garanzia, che hanno la funzione di garantire l'acquirente circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal cedente in merito alla situazione patrimoniale in base alla quale è stata negoziata l'acquisizione e, più in generale, sull'affidabilità della pregressa gestione. Sul trattamento di queste clausole, che non sono oggetto del presente intervento, si veda Fransoni G. "Note in tema di compravendita di partecipazioni e regime fiscale delle somme corrisposte per la violazione delle clausole di garanzia", *Dir. prat. trib.*, 2012, p. 11055.

2 Mentre con riferimento alla prima tipologia di eventi (*performance* aziendali) è possibile che le parti si accordino per rettifiche di prezzo sia positive che negative, nel secondo caso (successiva rivendita) tipicamente le rettifiche di prezzo potranno essere soltanto positive e correlate ad una eventuale plusvalenza realizzata dall'acquirente entro un lasso di tempo ragio-

pazione ovvero un'azienda, qualunque modifica che comporti una rettifica del patrimonio netto (economico), alla fine, si ripercuote sul "prezzo" dell'operazione: per questo vi è una tesi dottrinale che inquadra, ai fini fiscali, come rettifiche del prezzo anche gli indennizzi derivanti dall'applicazione di clausole di garanzia³.

Le rettifiche di prezzo possono anche **"trasformare", per il venditore, la plusvalenza in minusvalenza o viceversa**, con effetti che si manifestano in esercizi successivi a quello di emersione della componente reddituale, evenienza questa che può comportare qualche complessità operativa⁴.

Gli aggiustamenti del prezzo, inoltre, possono rendersi dovuti anche **successivamente all'incorporazione della società compravenduta**; in tale circostanza l'elemento oggetto di rettifica non potrà più essere il valore di iscrizione della partecipazione bensì quello dell'avanzo o disavanzo da annullamento generatosi⁵.

Da un punto di vista fiscale, la tematica non è stata mai affrontata in maniera sistematica dall'Amministrazione finanziaria, la quale si è pronunciata in alcune risoluzioni su fattispecie simili e con esclusivo riferimento a soggetti OIC *Adopter*. Il presente elaborato intende approfondire, senza pretesa di esaurimento

limitato (di solito 3-5 anni). In quest'ultimo caso si pone il tema se computare o meno l'integrazione del prezzo in sede di computo della plusvalenza in capo al venditore (ex acquirente che deve corrispondere un *earn-out* all'originario venditore). La soluzione dipende dalla struttura negoziale della clausola ovvero se l'obbligo nasca contestualmente alla cessione ovvero in un momento successivo. In questa seconda ipotesi l'indennizzo (non computato ad incremento del costo della partecipazione) costituirà una sopravvenienza passiva cui dovrebbe essere riservato il medesimo trattamento fiscale della plusvalenza che, in sostanza, va a rettificare.

stività, il trattamento contabile e fiscale, ai fini IRES, delle suddette clausole con particolare riferimento ai **soggetti IAS Adopter**. Le conclusioni, peraltro, risultano perfettamente applicabili anche ai soggetti OIC *Adopter* per effetto della nuova formulazione dell'art. 83 comma 1 del TUIR⁶ che estende espressamente a tali soggetti – con esclusione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter.c.c. – il c.d. *principio di derivazione rafforzata*, ferma restando la validità delle regole previgenti con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo⁷⁻⁸.

2

BREVI CENNI AL TRATTAMENTO PER I SOGGETTI NON IAS ADOPTER

Relativamente ai soggetti OIC *Adopter*, con riferimento agli esercizi anteriori a quelli di applicazione del ricordato principio di derivazione rafforzata, la disciplina contabile e fiscale sembra essere ormai chiaramente delineata. In particolare, dal lato del **venditore**, le maggiori o minori somme incassate rispetto all'originario importo pattuito ed imputabili a differenze di prezzo originatesi per effet-

nevolmente limitato (di solito 3-5 anni). In quest'ultimo caso si pone il tema se computare o meno l'integrazione del prezzo in sede di computo della plusvalenza in capo al venditore (ex acquirente che deve corrispondere un *earn-out* all'originario venditore). La soluzione dipende dalla struttura negoziale della clausola ovvero se l'obbligo nasca contestualmente alla cessione ovvero in un momento successivo. In questa seconda ipotesi l'indennizzo (non computato ad incremento del costo della partecipazione) costituirà una sopravvenienza passiva cui dovrebbe essere riservato il medesimo trattamento fiscale della plusvalenza che, in sostanza, va a rettificare.

- 3 Cfr. Stevanato D. "Acquisizioni di società e obblighi del venditore per le passività sopravvenute: la qualifica dell'indennizzo come «differenza prezzo»", *Dial. trib.*, 2011, p. 387 ss. Sul punto merita segnalare come abbiano diverso impatto le clausole di garanzia con indennizzo a favore dell'acquirente rispetto a quelle che prevedono che il risarcimento sia corrisposto direttamente alla società oggetto di compravendita; quest'ultime non comportano alcun effetto in capo all'acquirente ma devono essere gestite direttamente in capo alla società, tipicamente quali compensazioni per insussistenze dell'attivo o sopravvenienze passive.
- 4 Sul punto si condivide la tesi esposta da Miele L. "Cessione di partecipazioni e rettifica del prezzo", *Bil. redd. impr.*, 5, 2017, p. 17, secondo cui si deve comunque pervenire ad un risultato identico a quello che si sarebbe ottenuto qualora il prezzo di cessione fosse stato sin dall'origine pari al prezzo pattuito aumentato o diminuito della rettifica. Nello stesso senso anche Brunelli F., Serva P. "Il regime tributario dell'aggiustamento (del) prezzo delle partecipazioni e le clausole di *earn-out*", *Boll. trib.*, 2014, p. 1454 ss.
- 5 Sul punto si condivide la posizione di Brunelli F., Serva P., cit., p. 1455.
- 6 Come modificato dall'art. 13-bis del DL 30.12.2016 n. 244, conv. con modificazioni L. 27.2.2017 n. 19.
- 7 Si tratta del recente DM Min. Finanze 3.8.2017 che ha modificato ed integrato i precedenti DDMM 1.4.2009 e 8.6.2011 (decreti IAS) per renderli applicabili (ed adeguarli) anche ai soggetti OIC *Adopter*.
- 8 Per una prima disamina si rinvia al documento di ricerca CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti 7.8.2017 "La fiscalità delle imprese OIC *Adopter*".

to di clausole correlate all'andamento della società compravenduta, rappresentano una **rettifica della plus o minusvalenza** realizzata con la cessione che, in ossequio al nuovo bilancio scaturente dalle modifiche recate dal DLgs. 139/2015 e dai nuovi principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, troveranno la propria collocazione alle voci C16 (plusvalenza) o C17 (minusvalenze) del Conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c. Relativamente, invece, all'**acquirente**, le maggiori o minori somme corrisposte per effetto di *earn out clause* saranno contabilizzate quale **maggiore o minore valore della partecipazione**, rilevando in contropartita un'entrata ovvero un'uscita finanziaria (laddove l'aggiustamento venga regolato attraverso un pagamento⁹).

Sul trattamento fiscale l'Agenzia delle Entrate si è espressa due volte in merito¹⁰, affrontando il tema della rilevanza dei differenziali positivi o negativi derivanti dalle suddette clausole dal lato del cedente e dell'acquirente; per quest'ultimo, a fronte di una neutralità fiscale dei componenti, si verifica l'effetto dell'aumento (o diminuzione) del costo fiscalmente rilevante della partecipazione acquisita, che assumerà evidentemente rilevanza al momento della sua eventuale successiva alienazione. Per quanto attiene, invece, il cedente, le maggiori o minori somme avranno la me-

desima rilevanza fiscale dei componenti che le stesse vanno ad integrare: in altre parole, se la partecipazione scambiata ha generato componenti reddituali interamente tassati, poiché non si qualifica, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, per l'applicazione della *participation exemption*, l'eventuale aggiustamento negativo di prezzo sarà interamente deducibile ai sensi dell'art. 101 comma 4 del TUIR; d'altro canto, un eventuale aggiustamento positivo genererebbe un ulteriore componente rilevante ai fini IRES ai sensi dell'art. 86 comma 4, ultimo periodo, del TUIR.

Qualora, invece, la partecipazione nella società oggetto di cessione si qualificasse come esente, un eventuale aggiustamento positivo in capo al venditore (maggiore prezzo di cessione), godrebbe della medesima esenzione (nella misura del 95%, ai sensi dell'art. 87 comma 1 del TUIR), mentre un *earn out* negativo sarebbe da considerarsi in deducibile¹¹. Nell'ipotesi in cui la rettifica di prezzo avesse addirittura l'effetto di trasformare la plusvalenza in minusvalenza si ravvisa la necessità di porre in essere **meccanismi che consentano di evitare una doppia tassazione** (che si realizzerebbe qualora la rettifica a carico del venditore fosse considerata una minusvalenza in deducibile a fronte di una plusvalenza tassata, del tutto o in parte, per effetto del regime di *participation exemption*). In questa

9 Potrebbe verificarsi, infatti, che il differenziale venga regolato attraverso la compensazione con partite debitorie o creditorie accese nei confronti del soggetto che ha ceduto la partecipazione (es. "vendor loan") ovvero potrebbero scattare meccanismi di integrazione o riduzione della partecipazione acquistata (le differenze quindi impatterebbero sulla percentuale della partecipazione oggetto di compravendita).

10 Cfr. risoluzioni Agenzia Entrate 15.12.2004 n. 154 e 13.7.2009 n. 184. In particolare, con la pronuncia del 2004, l'Amministrazione finanziaria si è occupata della cessione di un ramo d'azienda, il cui prezzo veniva "aggiustato" in funzione dei ricavi conseguiti dal suddetto complesso aziendale nei tre esercizi successivi alla conclusione della transazione. L'Agenzia ha trattato i riflessi in capo all'acquirente, affermando che il differenziale sarebbe stato allocato nell'ambito della voce "Avviamento" aumentando o diminuendo il suo valore fiscalmente rilevante. Con la pronuncia del 2009, invece, veniva affrontata una complessa operazione di riorganizzazione aziendale coinvolgente un fondo lussemburghese, il quale, all'esito di una serie di operazioni riconosceva una somma risarcitoria all'originario possessore della partecipazione derivante dal fatto che la stessa era stata successivamente ceduta a terzi. In quell'occasione, esplicitamente, l'Amministrazione finanziaria affermava che "la somma corrisposta a conclusione dell'iter contrattuale assume chiaramente i connotati di una integrazione del corrispettivo che l'offerente si è impegnata a corrispondere alla società istante (al verificarsi di determinate condizioni) in relazione alla cessione della partecipazione" e che, pertanto, "la componente positiva che viene rilevata nel bilancio [...] deve essere assoggettata alla medesima disciplina fiscale che ha regolato il concorso alla formazione del reddito delle componenti che la stessa va ad integrare".

11 Con riferimento al trattamento fiscale delle componenti, è nota l'asimmetria fra esenzione parziale e in deducibilità integrale. Sul punto cfr. Varesano M. "Le clausole di garanzia e di prezzo nelle acquisizioni di società: il trattamento fiscale", in *questa Rivista*, 1, 2013, p. 59 ss.

circostanza il recupero dell'imposta¹² correlata all'originaria plusvalenza (venuta meno con effetto *ex tunc*) potrebbe avvenire con diverse modalità:

- attraverso la presentazione di una dichiarazione rettificativa di quella originariamente presentata, laddove siano ancora pendenti i termini, ovvero
- attraverso la presentazione di apposita istanza di rimborso¹³ ovvero,
- applicando alla componente negativa di reddito (ossia alla somma dovuta dal venditore all'acquirente) lo stesso trattamento fiscale applicato alla plusvalenza, fino a concorrenza della stessa, e, all'eventuale eccedenza, il trattamento fiscale che si sarebbe applicato alla minusvalenza da cessione della partecipazione¹⁴.

Seguendo quanto proposto come terza ipotesi, il cedente una partecipazione PEX con valore fiscale di 1.000 che avesse originariamente incassato un corrispettivo di 1.200, realizzando una plusvalenza di 200 (assoggettata a tassazione in misura pari al 5%) che, successivamente, dovesse erogare una somma (rettifica prezzo) di 300, dovrebbe procedere suddividendo la minusvalenza di 300 in due componenti: quella di 200, deducibile in misura pari al 5% e la residua quota di 100, completamente indeducibile.

3

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CLAUSELE DI AGGIUSTAMENTO PREZZO IN AMBITO IAS

Contrariamente a quanto previsto a livello OIC, nell'ambito IAS/IFRS non esiste uno specifico principio contabile relativo al trattamento in bilancio dell'aggiustamento del

corrispettivo di acquisto di partecipazioni societarie¹⁵. In questi casi, lo IAS 8 suggerisce di cercare una soluzione facendo riferimento alle "disposizioni e alle guide applicative contenute nei principi e interpretazioni che trattano casi simili o correlati". Sulla scorta di quanto sopra, si possono delineare **due comportamenti ammessi dagli standard internazionali**, ovvero:

- secondo il combinato disposto degli IAS 16 e 38 (dedicati alle immobilizzazioni materiali e immateriali), l'aggiustamento di prezzo comporta una rettifica del costo della partecipazione inizialmente iscritta in bilancio senza rilevazione di alcun componente economico nel *profit and loss*;
- secondo l'IFRS 3 (*Business combination*), il differenziale di prezzo (*price adjustment*) che rappresenta, a secondo del segno, un provento ovvero un onere che incrementa o riduce il debito originario, deve essere imputato a Conto economico.

In ragione di tali principi, in funzione delle valutazioni e del caso di specie, la relativa contabilizzazione potrebbe determinare per l'acquirente una rettifica del costo della partecipazione o l'emersione di una componente contabile da imputare a Conto economico.

Per quanto attiene lo **IAS 16**, il riferimento è ai §§ 39 e 40 che affrontano il tema della rideterminazione di valore affermando che "39. *Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rideterminazione di valore, l'incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione*

12 L'imposta, a ben vedere, potrebbe anche non essere stata versata per effetto della confluenza della plusvalenza tassata (in tutto o in parte) in una base imponibile negativa in grado di neutralizzarla.

13 In tal senso Miele L., cit., ove sono riportate utili esemplificazioni numeriche.

14 Questa soluzione avrebbe il pregio di non imporre emendamenti dell'originaria dichiarazione e di potersi adottare anche in assenza di imposte effettivamente pagate sulla componente tassata (evenienza che rende di fatto improponibile una istanza di rimborso). Sul punto, tuttavia, sarebbe auspicabile un chiarimento espresso da parte della Agenzia delle Entrate.

15 Sul punto si veda anche Miele L., cit. e Brunelli F., Serva P., cit., p. 1454 ss.

della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

40. Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione".

Relativamente, invece, allo IAS 38, il riferimento è ai §§ 85 e 86, che affermano che "85. Se il valore contabile di un'attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l'incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

86. Se il valore contabile di un'attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di valutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione".

Per quanto attiene, invece, l'IFRS 3, il § di riferimento è il 58, avente ad oggetto il "Corrispettivo potenziale", il quale afferma che "Alcune variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:

a) gli altri corrispettivi potenziali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9; non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio".

Considerato che la cessione di partecipazioni con clausole di aggiustamento prezzo viene trattata, ai fini IAS, nel bilancio del cedente, alla stregua di un derivato¹⁶, i relativi corrispettivi potenziali rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (che disciplina il trat-

16 Sul punto si veda Assonime "Guida all'applicazione dell'IFRS e dell'IRAP per le imprese IAS Adopter", a cura di Vacca I., Garcea A., maggio 2011, p. 100, nota 144, nella quale si afferma che "la deroga all'art. 3 dovrebbe trovare applicazione anche nella particolare ipotesi in cui la partecipazione iscritta da un «prenditore» soggetto IAS e rispondente ai criteri dell'art. 44 venga ceduta con clausola di rettifica prezzo (come nel caso delle clausole di earn out). In questa fattispecie, nel bilancio del venditore IAS adopter il valore della componente variabile del corrispettivo viene rappresentato come un derivato".

tamento degli strumenti finanziari) e pertanto devono essere contabilizzati nel *Profit and loss statement*.

4

TRATTAMENTO FISCALE DELLE CLAUSOLE DI AGGIUSTAMENTO PREZZO IN AMBIENTE IAS

La disciplina fiscale IRES dei soggetti *IAS adopter* è recata dall'art. 83 comma 1 del TUIR il quale prevede che, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio" previsti dai suddetti principi contabili prevalgono sulle successive regole fiscali recate dagli articoli seguenti del TUIR: viene in questo modo affermato il c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" dell'imponibile fiscale dal bilancio redatto secondo gli IFRS¹⁷. Detto principio, tuttavia, ha subito una mitigazione con l'emanazione del DM 1.4.2009 n. 48 (c.d. "Regolamento IAS") il quale all'art. 3 comma 3 prevede che "il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni [...] quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio".

Nel caso oggetto della presente analisi, pertanto, è necessario **valutare se la rappresentazione in bilancio in aderenza ai principi contabili internazionali assuma rilevanza anche fiscale**, in virtù del principio di derivazione rafforzata recato dall'art. 83 comma 1, ultimo periodo, del TUIR, **ovvero se, in alternativa, si debba far prevalere la qualificazione giuridico-formale dell'operazione**. Il problema si pone in capo all'**acquirente**, atteso che, per il cedente, i differenziali di prezzo vengono rilevati a Conto economico e

vanno, pertanto, a rettificare la plusvalenza o minusvalenza realizzata, con piena rilevanza fiscale del trattamento contabile dell'operazione. Per colui che acquista, infatti, potrebbe astrattamente verificarsi un differente trattamento fiscale dell'operazione a seconda che gli aggiustamenti prezzo vengano contabilizzati a Conto economico, aderendo all'approccio dell'IFRS 3, piuttosto che a incremento/decremento del costo della partecipazione, in conformità al combinato disposto degli IAS 16 e 38.

A ben vedere, la natura giuridica dell'operazione è quella di acquisto di partecipazioni i cui differenziali di prezzo assumono rilevanza esclusivamente nella determinazione del costo fiscale della partecipazione, non concorrendo, in alcun modo, alla determinazione della base imponibile IRES del soggetto acquirente. In altre parole, appare necessario applicare l'art. 3 del DM 48/2009 che prevede, nei casi di cessione di partecipazioni, il principio dell'individuazione del trattamento fiscale sulla base della **natura giuridica dell'operazione**, indipendentemente quindi dalla rappresentazione in bilancio.

Inoltre, l'art. 4 comma 3 del DM 48/2009 prevede espressamente che "per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti". Come precisato dalla Relazione ministeriale al suddetto DM, "è stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati. Queste ipotesi sono state indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto e riguardano, in particolare, il **trasferimento dei titoli partecipativi**, con esclusio-

17 L'art. 13-bis del DLgs. 244/2016 ha introdotto, modificando in particolare l'art. 83 del TUIR, il principio di derivazione rafforzata della base imponibile IRES (ed IRAP) anche per i soggetti ITA *Gaap*, ed il recentissimo DM 3.8.2017 (in G.U. 11.8.2017) ha fornito i necessari chiarimenti operativi per l'attuazione di quanto sopra.

ne delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l'imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero e il trattamento fiscale del pronti contro termine su titoli". Considerati, inoltre, gli ulteriori chiarimenti forniti dalla circolare Agenzia Entrate 28.2.2011 n. 7, § 4.4., è evidente che "l'eccezione di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 3 del Regolamento IAS riguarda in particolare le operazioni:

1. aventi ad oggetto titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 85 del TUIR, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio; **si tratta in altre parole di:**

- azioni o **quote di partecipazioni**, anche non rappresentate da titoli, **al capitale di socie-**

tà ed enti di cui all'articolo 73". Peraltro, tenuto conto che l'art. 73 del TUIR prevede, nell'elencazione fornita dal comma 1 lett. d), anche le società non residenti nel territorio dello Stato, **la deroga al principio di derivazione rafforzata** recata dal Regolamento IAS **può applicarsi sia alle compravendite di pacchetti azionari di società residenti che di società non residenti.**

Concludendo, in ambiente IAS, le differenze di prezzo realizzate dall'acquirente di partecipazioni in società di cui all'art. 73, TUIR, indipendente dalla contabilizzazione, **non rilevano ai fini della determinazione della sua base imponibile IRES** in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del DM 1.4.2009 n. 48¹⁸.

18 L'Amministrazione finanziaria, nella risposta ad un recente interpello sottoposto da un soggetto IAS *Adopter*, ha confermato l'impostazione qui proposta affermando che le eventuali differenze positive (per l'acquirente), imputate a Conto economico in aderenza all'IFRS 3, § 58, non devono essere assoggettate a tassazione ai fini IRES e riducono il costo fiscale della partecipazione, mentre le eventuali differenze negative, non devono essere dedotte ed incrementano il costo fiscale della partecipazione. Nel caso di specie, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente esteso l'applicazione dell'esenzione anche al caso in cui la società *target* sia non residente atteso che le stesse rientrano nei soggetti di cui all'art. 73 del TUIR.